



MUNICIPIO di MASSAGNO

Messaggio Municipale N. 2269

concernente la modifica dell'art. 34 punto 1.1.3. sulla tassa d'uso del regolamento canalizzazioni

Onorando
Consiglio comunale

6900 M a s s a g n o

Ris. Mun. 04.11.2013

Massagno, 05 novembre 2013 SG

Signora Presidente, Signore e Signori Consiglieri,

con il presente messaggio sottoponiamo per vostra approvazione la modifica dell'art. 34 punto 1.1.3. del Regolamento canalizzazioni (Regolamento) a seguito della decisione 11 ottobre 2013 della Sezione degli enti locali (SEL).

1. Premessa

Il 27 novembre 2012 codesto Consiglio Comunale ha adottato il Regolamento in oggetto. In seguito è avvenuta la pubblicazione dello stesso a norma di legge, senza che venisse inoltrato alcun ricorso o esercitato il diritto di referendum. Quindi, la Sezione degli enti locali (SEL), statuendo sull'istanza 19 aprile 2013 del Municipio, postulante l'approvazione del nuovo citato Regolamento ha deciso, oltre che di apportare alcune modifiche marginali d'ufficio, il cambiamento dell'art. 34 punto 1.1.3 relativo alla tassa d'uso.

2. La tassa d'uso

Nella citata decisione della SEL dello scorso 11 ottobre, la stessa invita il Municipio ad avviare la procedura di modifica del capoverso relativo alla tassa d'uso, tenendo conto del preavviso formulato al riguardo dalla Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), del tenore seguente:

“Nella determinazione della tassa d'uso per la copertura dei costi legati allo smaltimento delle acque, per meglio ossequiare il principio di causalità sancito dalla legislazione federale, riteniamo che il criterio del consumo d'acqua, in combinazione

con il valore di stima, debba avere carattere prevalente nella copertura dei costi (80% dei costi). In caso contrario si verificherebbero situazioni in cui la parte di tassa d'uso determinata dal valore di stima eccede, a volte anche largamente, quella calcolata sul reale consumo d'acqua, colpendo l'utenza non tanto per l'effettivo utilizzo delle canalizzazioni, quanto per il valore della loro proprietà creando così delle disparità di trattamento tra utenti con un corrispondente utilizzo delle canalizzazioni ma con valori di stima delle loro proprietà fortemente divergenti. Al fine di evitare il verificarsi di disparità di trattamento tra utenti, dovuto all'eccessivo peso dato al valore di stima (dallo 0.5 al 3%) per rapporto a quello dato al consumo d'acqua, proponiamo, come aveva rettammente proposto il Municipio nel suo messaggio n. 2223 del 23 ottobre 2010, di stabilire allo 0.3% la parte di tassa calcolata sul valore di stima. I costi rimanenti dovranno essere coperti dalla tassa sul consumo d'acqua. Per quest'ultima condividiamo la forchetta fr. 0.30 — fr. 1.50/mc proposta dalla commissione delle petizioni e approvata dal legislativo comunale, anche se andrà verificato se la tassa massima è sufficiente a garantire la copertura dei costi dello smaltimento delle acque".

Ricordiamo che, come sottolineato sopra, nel relativo Messaggio il Municipio aveva proposto l'introduzione di un tasso dello 0.3% per la parte di tassa calcolata sul valore di stima. La Commissione delle Petizioni, nell'ambito dell'esame di propria competenza e della successiva redazione del proprio rapporto, ha indicato al Consiglio Comunale di modificare la forchetta di applicazione del parametro "valore di stima" portandolo tra lo 0,5% e il 3%.

Il Consiglio Comunale ha poi fatto proprio questo preavviso commissionale, che per migliore informazione alleghiamo.

3. Conclusioni

Alla luce delle precedenti indicazioni, riportiamo di seguito l'intero articolo:

Art . 34 Tassa d'uso

1. Comuni con contatori AAP (Azienda Acqua Potabile)

1.1. Variante consumo acqua / valore di stima

1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art . 110 LALIA.
2. La tassa è fissata per ordinanza del Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.
3. La tassa consiste in un importo variabile tra fr . 0.30 e f r . 1.50 per mc di acqua potabile o industriale consumata e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione di 0,3 %0 di detto valore.
4. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici.
Per gli stabili privi di contatori, il Municipio si riserva di farli installare (a spese del Comune).
5. Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.
6. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis" .
7. L'ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive le modalità d'incasso.

Constatato come la nuova formulazione dell'articolo sia comunque sufficiente per coprire i costi dello smaltimento delle acque, con un margine di riserva, invitiamo il Consiglio Comunale a voler modificare solo il punto 1.1.3., ossia di

r i s o l v e r e:

E' approvata la modifica dell'art. 34 punto 1.1.3. del Regolamento canalizzazioni, che pertanto avrà il tenore seguente:

Art . 34 Tassa d'uso

1.1.3. La tassa consiste in un importo variabile tra fr . 0.30 e f r . 1.50 per mc di acqua potabile o industriale consumata e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione di 0,3‰ di detto valore.

Con ossequi.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Arch. Giovanni Bruschetti

Damiano Ferrari

Allegato:

- decisione Sezione enti locali del 10.10.2013;
- rapporto Commissione Petizioni.